



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 93 del 27/06/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 aprile 2001, n. 330

LL.RR. n. 34/94 e n. 8/98 - Accordo di programma per l'ampliamento e l'adeguamento di un complesso alberghiero in via della Libertà nel Comune di Bisceglie (BA). Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""La legge regionale 19 Dicembre 1994, n° 34 "Accordo di programma per la realizzazione di strutture nel settore industriale e artigianale" così come modificata ed integrata dalla l.r. n. 8 del 28.01.1998, al fine di incentivare la ripresa economica ed occupazionale nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico ed alberghiero), consente ai Sindaci dei Comuni interessati di produrre istanza al Presidente della GR per la definizione, ai sensi dell'art. 27 della legge 8.6.1990 n° 142 (ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000) di un Accordo di Programma, per la realizzazione di complessi produttivi che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva.

La sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale. è ammissibile solo nel caso che lo strumento urbanistico vigente "non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace per le opere da realizzare, o sia indispensabile l'ampliamento di strutture-esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali".

In attuazione della citata disposizione di legge, il Sindaco del Comune di BISCEGLIE ha richiesto con nota n. 17/64 del 25/08/2000, al Presidente della G.R. la definizione di un "Accordo di Programma" per la realizzazione da parte della Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. dell'ampliamento ed adeguamento di un complesso alberghiero ubicato alla via della Libertà.

Dall'esame degli atti si è riscontrato che l'intervento proposto interessa un'area della superficie complessiva di m² 4.250, riportata in catasto alle particelle nn. 18, 19 e 612 del foglio di mappa n. 2, ricadente nella zona denominata "Salsello" del Comune di Bisceglie, ed inserita nel "Piano Particolareggiato della zona residenziale turistica Salsello" come zona per "Attrezzature alberghiere". La proposta di ampliamento ed adeguamento interessa un complesso alberghiero autorizzato dal Comune di Bisceglie con Concessione Edilizia n. 79 del 10.09.1999.

Detta proposta, mantenendo praticamente invariato l'assetto planimetrico del progetto assentito, prevede in sintesi quanto segue:

- incrementa della volumetria realizzabile nel lotto con destinazione di zona per attrezzature alberghiere di circa il 34% portando l'indice di zona da 2,5 mc/mq. a 3,35 mc/mq.;
- dislocazione dell'incremento di volumetria su tutti i livelli previsti fuori terra nel progetto assentito, riempiendo i vuoti e adeguando le altezze di piano alle esigenze costruttive. di un complesso alberghiero tecnologicamente avanzato;
- variazione dell'altezza massima, al di sopra del piano campagna, prevista dalle N.T.A. di P.R.G. sulle fronti principali dell'edificio da mt. 11,00 a mt. 12,50 (estradosso ultimo solaio sulle fronti);
- posizionamento di una volumetria aggiuntiva nel corpo dei volumi tecnici in copertura, arretrati rispetto

alle fronti principali, con spostamento parziale degli stessi ambienti seminterrati destinati originariamente a depositi, ed incremento dell'altezza massima complessiva al di sopra del piano di campagna a mt. 15,80.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti Indici e parametri urbanistici:

- Superficie interessata mq. 4.250,00;
- Superficie coperta: mq. 1.223,84;
- Rapporto di copertura: 28,79%.
- Volume di progetto: mc. 12.813,75;
- Altezza max fabbricati: m. 15.80.
- Densità edilizia territoriale: 3,35 mc/mq.
- Parcheggi privati: mq.2.950,27;
- Aree per standards pubblici (art.5 - punto 1 - del D.M. 2/04/68 n. 1444): mq. 425.00;
- N. max piani fuori terra: 4.

L'intervento proposto prevede la realizzazione di un albergo dotato di:

1. 85 camere, ubicate al piano rialzato ed ai sovrastanti tre piani;
2. Il livello interrato contenente: un'autorimessa, i servizi tecnici piscina, spogliatoi e servizi personali, locali lavanderia;
3. I livello- interrato contenete zona fitness con piscina palestra e relativi servizi, foyer e zona ristorante con relativi servizi di cucina e preparazione pasti in generale, vari locali per impianti tecnici, zona interrata esterna attrezzata (contenente spazi a verde ed arca di pertinenza della piscina);
4. un livello seminterrato contenete: la reception, sale riunioni e caffetteria con annessi locali per servizi vari, aree esterne attrezzate a verde a quota del piano di campagna circostante.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici di seguito riportati:

Relazione Tecnica-Illustrativa;

Business Plan;

Relazione Geologica;

Tav. n. 1 - Planimetrie;

Tav. n. 2 - Conteggi;

Tav. n. 3 - Pianta piano II interrato;

Tav. n. 4 - Pianta piano I interrato;

Tav. n. 5 - Pianta piano Seminterrato;

Tav. n. 6 - Pianta piano rialzato,.

Tav. n.7 - Pianta I piano (quota +5,73); pianta II piano (quota +8,96);

Tav. n. 8 - Pianta III piano (quota +12,50);

Tav. n. 9 - Prospetti,

Tav. n. 10 - Sezioni.

In relazione a quanto prospettato dal Comune di Bisceglie si può quindi accogliere la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'ampliamento ed adeguamento di un complesso alberghiero nell'ambito della stessa area avente destinazione alberghiera, con variazione degli indici e parametri urbanistico - edilizi, propri del vigente P.R.G. e strumento. attuativo vigente connesso (P.P. Salsello), ricorrendo le disposizioni di cui al 2° comma dell'art. 1 della l.r. n. 34/94 e succ. mod. ed integrazioni.

Quanto innanzi comporterà la variante allo strumento urbanistico generale ed, esecutivo vigenti enti in termini di indici e parametri urbanistici edilizi rivenienti dal progetto in atti, sopra riportati.

La stessa variante risulta ammissibile sotto il profilo tecnico-urbanistico, e ciò in relazione, alla non interferenza con la pianificazione comunale esistente.

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- 1) La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, nelle quantità previste negli atti progettuali, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione, fissato dalla legge n. 122/89 e s.m., nonché delle ulteriori norme previste dal P.P. della zona "Salsello";
- 2) Le aree per standards ex art. 5 - punto 1 - D.M. 2/04/68 n. 1444 nelle quantità previste negli atti progettuali vanno cedute gratuitamente al Comune e localizzate nell'ambito del lotto in modo da essere utilizzate autonomamente;
- 3) Nella realizzazione dell'intervento particolare cura dovrà, porsi nella scelta dei materiali e delle rifiniture da utilizzare al fine di meglio inserire l'intervento proposto nell'ambiente circostante;
- 4) Le aree pertinenziali, non diversamente utilizzate, - dovranno essere sistemate a verde.

Per quanto attiene alle particolari condizioni previste dalla citata L.R. n° 34/94, per l'ammissibilità dell'intervento sulla base di apposito Accordo di Programma, dagli atti trasmessi dal Comune di Bisceglie risulta che l'attività del complesso alberghiero da realizzarsi comporterà a regime livelli occupazionali pari a n. 10 unità che si aggiungeranno alle n. 42 unità garantite nel progetto iniziale per un totale di n. 52 addetti.

In relazione a quanto sopra rappresentato si ritiene che per l'intervento proposto dalla Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. sussistono tutte le condizioni previste dalla L.R. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed i., per procedere alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma per la, realizzazione dell'intervento stesso, in variante agli strumenti urbanistici generale ed attuativo vigenti, secondo lo schema allegato al presente provvedimento.

L'intervento dovrà essere comunque subordinato alle seguenti condizioni:

- 1) Obbligo da parte della ditta interessata di accollo di tutti gli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nella misura dovuta per legge, con particolare riferimento alla rete di smaltimento delle acque reflue e del relativo impianto terminale di depurazione in conformità alla vigente normativa in materia nonché delle relative aree a parcheggio a servizio dell'insediamento.
- 2) La previsione di idonea e formata garanzia da parte del destinataria in ordine al mantenimento dei nuovi livelli occupazionali previsti (n. 10 addetti che si andranno ad aggiungere alle n. 42 unità previste originariamente) e della destinazione d'uso degli immobili per periodi non inferiori a 5 anni dalla data di avvio dell'attività produttiva nell'ambito della nuova struttura di progetto. Tale garanzia, anche, in forma di fideiussione bancaria a polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata, per il quinquennio e per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.

L'intervento, come già detto, comporta variante allo strumento urbanistico generale ed esecutivo vigenti in termini di incremento degli indici e parametri urbanistico - edilizi così come rivenienti dal progetto in atti, e pertanto l'Accordo di Programma, sottoscritto dovrà essere ratificato, così come previsto dall'art. 34 - 5° comma - del D.lgs n. 267/2000, dal Consiglio Comunale entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso e, successivamente, dovrà essere approvato con decreto dal Presidente della G.R.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo unico della L.R. n° 34 del 19.12.94 così come integrato e modificato dalla L.R. n. 8 del 28.1.1998, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie.

Il citato Accordo di programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dell'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Infine si dà atto che il presente provvedimento è stato predisposto in coerenza con le direttive emanate dalla giunta Regionale con delibera n. 1284 del 10.10.2000.

Dagli stessi atti del PUTT/PBA approvato definitivamente dalla Giunta Regionale con delibera n. 1748 del 15.12.2000 si rileva che l'area in questione è inclusa nell'Ambito Esteso di valore distinguibile di tipo "C".

A tal proposito risultando la stessa area nel Piano Particolareggiato "Salsello", approvato in data antecedente al 6 giugno 1990, gli indirizzi di tutela e le previsioni di base degli ambiti territoriali esteso e distinto rispettivamente di riferimento non sono applicabili trattandosi di "Territorio costruito" come definito dall'art. 1.03 punto 5 delle N.T.A. del PUTT.

Nel contempo, ai fini della sussistenza del vincolo paesaggistico ex Titolo II del D.lvo 490/99, la predetta verifica si demanda ai competenti uffici comunali, in rapporto a quanto definito dal D.lvo 490/99, art. 46, punto 2).

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4, comma 4°, lett. e) - della l.r. n. 7/97.

"ADEMPIMENTI CONTABILI Di CUI ALLA L.R. N. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

"Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione".

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal funzionario responsabile del procedimento e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s'intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato. il Presidente della GR alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma (ai sensi della L.R. 19.12.94, n° 34) così come richiesto dal Sindaco del Comune di Bisceglie per l'ampliamento ed adeguamento in variante al P.R.G. vigente ed al P.P. della zona residenziale turistica "SALSELLO", da parte della Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. di un complesso alberghiero ubicato in via della Libertà;

DI DICHIARARE- che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. n. 127/1997.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta

Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Raffaele FITTO e il Comune di BISCEGLIE, rappresentato dal Sindaco pro-tempore avv. F. NAPOLETANO in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per l'ampliamento ed adeguamento di un complesso alberghiero nel Comune' di Bisceglie da parte della società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A.

PREMESSO:

a) che la L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come modificata ed integrata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 prevede che, al fine di incentivare l'occupazione nel settore produttivo (industriale, artigianale, turistico- ed alberghiero) i Sindaci dei Comuni interessati possono richiedere al Presidente della Giunta Regionale la definizione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lgs n. 267/2000, per l'autorizzazione alla realizzazione di complessi produttivi, che attivino immediatamente livelli occupazionali non inferiori a 10 addetti per unità produttiva;

b) che, la sottoscrizione dell'Accordo di Programma, che dovrà essere autorizzata dalla Giunta Regionale, è ammissibile soltanto se lo strumento urbanistico vigente non preveda aree idonee e sufficienti con destinazione specifica operante e giuridicamente efficace o sia indispensabile l'ampliamento di strutture esistenti in aree contigue non destinate alle attività industriali e/o artigianali;

c) che, ai sensi del quarto e quinto comma del richiamato art 34 del D.lgs n. 267/2000, l'Accordo di Programma, ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio Comunale e oggetto di successivo Decreto del Presidente della G.R., determina anche variante agli strumenti urbanistici vigenti.

CONSIDERATO:

a) che la Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. ha in programma l'ampliamento ed adeguamento, nel territorio del Comune di Bisceglie, di un complesso alberghiero;

b) che il Sindaco del Comune di Bisceglie ha richiesto, con istanza in data 25.08.2000, al Presidente della G.P. la definizione, in attuazione della citata L.R. 19 dicembre 1994 n. 34, di apposito Accordo di Programma per l'ampliamento ed adeguamento di un complesso alberghiero da parte della Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. ricadente in "Zona Alberghiera", ma in variante agli indici e parametri fissati dalle N.T.A. del P.R.G. vigente.

PRESO ATTO

della documentazione trasmessa dal Sindaco di Bisceglie.

a) che nello strumento urbanistico vigente nel Comune di Bisceglie l'area in questione, ancorché con destinazione specifica e giuridicamente efficace risulta insufficiente per l'ampliamento ed adeguamento del complesso alberghiero programmato dalla Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. su un'area dell'estensione mq. 4.250 tipizzata "Zona alberghiera";

b) che l'area individuata, della superficie complessiva di mq. 4.250, censita in catasto in agro di Bisceglie tritto al foglio n° 2 p.lle nn° 18, 19 e 612, pur essendo l'area d'intervento classificata come, "Zona Alberghiera", richiede la variante agli indici e parametri fissati dalle N.T.A. del P.R.G. vigente per consentire l'ampliamento ed adeguamento del complesso alberghiero proposto dalla Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A.;

c) che la Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. si è impegnata alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazioni primaria e secondaria necessarie al complesso alberghiero, nella misura dovuta per legge, e ha assicurato un incremento occupazionale di un numero di addetti pari a 10 unità fisse, che si andranno ad aggiungere alle 42 unità previste nel progetto originario.

VISTA

la deliberazione n. _____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma richiesto dal Sindaco di Bisceglie ai sensi della citata L.R. del 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8 per l'ampliamento ed adeguamento del complesso alberghiero da parte della Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A.;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, la Regione Puglia e il Comune di Bisceglie come sopra costituite convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma;
- 2) in attuazione della L.R. 19 Dicembre 1994 n. 34 così come integrata e modificata dalla L.R. 28 Gennaio 1998 n. 8, la Regione Puglia e il Comune di Bisceglie con la sottoscrizione del presente Accordo di Programma autorizzano, per quanto di rispettiva competenza, l'ampliamento ed adeguamento da parte della Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. di un complesso- alberghiero in variante agli. indici e parametri regolanti l'edificazione nella "Zona Alberghiera" dal P.P. "Salsello" dal P.R.G. Vigente del Comune di Bisceglie. Per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici elencati nella delibera di G.R. n. _____ del _____
- 3) Per quanto riguarda le aree da destinare a spazi a verde pubblico, parcheggio da cedere al Comune, vale quanto in merito riportato nella citata deliberazione G.R. inoltre, per lo stesso intervento, valgono le ulteriori prescrizioni tecniche precisate nel corpo della stessa deliberazione di G.R. n. _____ del _____
- 4) La Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A., inoltre dovrà assicurare l'esecuzione contestuale di tutte le opere di urbanizzazione primaria con particolare riferimento alle aree a parcheggio, reti servizi con relativi allacciamenti, rete smaltimento delle acque reflue con relativo impianto di depurazione in conformità alle leggi vigenti.
- 5) Il rilascio della concessione edilizia è subordinato alla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Bisceglie e la Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. diretta a disciplinare:
 - a) quanto previsto dalla vigente legislazione urbanistica in materia specifica;
 - b) l'obbligo del soggetto proponente, o chi per esso, di realizzare a propria cura e spese tutte le infrastrutture necessarie a dotare la zona delle indispensabili opere di urbanizzazioni primaria e secondaria relative all'insediamento come sopra precisate;
 - c) il divieto per la Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A. di alienare l'area interessata dal programma prima della sua edificazione;
 - d) l'obbligo, anche mediante sottoscrizione di formale e idonea garanzia, di assicurare l'incremento occupazionale di n 10 addetti, che andranno ad aggiungersi ai n. 42 addetti previsti nel progetto originario e la destinazione d'uso degli immobili per un periodo non inferiore a 5 anni, dalla data di avvio. Dell'attività produttiva. Tale garanzia, anche in forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere congruamente commisurata per il quinquennio e, per ciascuna nuova unità lavorativa prevista nel piano occupazionale, al costo lordo opportunamente documentato. Per quanto attiene alla garanzia riferita alla destinazione d'uso dell'immobile essa sarà congruamente commisurata ai valori degli oneri concessori delle opere di C.E.. In ipotesi di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria la stessa garanzia sarà aumentata in misura corrispondente al costo delle opere stesse. La predetta garanzia sarà restituita alla scadenza del periodo, per il quale è stata prestata, ed anche in mancanza del nulla-osta comunale, decorsi 6 mesi dalla scadenza della medesima.La convenzione dovrà essere espressamente richiamata nella deliberazione con la quale il Consiglio Comunale di Bisceglie ratificherà il presente Accordo di Programma.
- 6) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 quarto comma del D.lgs n. 267/2000 le determinazioni assunte con il presente Accordo costituiscono, per quanto di ragione, variante agli strumenti urbanistici generali ed attuativi del Comune di Bisceglie. Resta, inteso che l'efficacia del presente Accordo è condizionata alla

ratifica da parte del Consiglio Comunale di Bisceglie, entro e non oltre 30 giorni dalla sottoscrizione, con deliberazione che sarà dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi della vigente normativa.

Il presente Accordo, inoltre, sarà approvato con decreto del Presidente della Regione determinando la conseguente variante allo strumento urbanistico generale vigente.

7. Nell'eventualità che il soggetto proponente, o chi per esso, non stipuli la successiva convenzione con il Comune o l'intervento non venga, per qualunque ragione, realizzato, il presente Accordo si intenderà risolto di pieno diritto.

In tal caso l'area interessata dall'intervento riacquisterà l'originaria destinazione urbanistica.

8) Verificandosi tutte le condizioni e gli adempimenti previsti dal presente Accordo, il competente Organo comunale rilascerà alla Società NICOTEL/BISCEGLIE S.p.A., la concessione edilizia entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza previo obbligo di idonee e reali garanzie (art. 1 - 3° comma - L.R. n° 34/94) commisurate alla effettiva entità degli adempimenti ed obblighi di cui al precedente punto 5 d) a carico dello stesso proponente.

9) Il presente Accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario né a carico dell'Amministrazione Regionale né a carico dell'Amministrazione Comunale.

10) Le condizioni sopra riportate dovranno essere espressamente accettate sia dal soggetto proponente l'intervento che dalla Civica Amministrazione con delibera di Consiglio Comunale di ratifica- del presente Accordo di Programma. Il Comune di Bisceglie provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento.

11) Ai sensi del sesto comma dell'art. 34 del D.lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 della L.R. 4/95 la vigilanza sull'esecuzione del presente Accordo di Programma con controlli annuali e sugli eventuali Interventi sostitutivi e esercitata da un collegio presieduto dall'Assessore Regionale all'Urbanistica o suo delegato e dal Sindaco del Comune di Bisceglie.

In caso di controversia fra le parti sarà nominato un collegio arbitrale così composto:

- un componente nominato dal Presidente della Regione;
- un componente nominato dal Sindaco del Comune;
- un componente nominato dal soggetto proponente;
- un componente nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio, che nell'ipotesi di parità avrà voto, doppio.

Il Sindaco del Comune Il Presidente della
Di Bisceglie Regione Puglia
Avv. F. Napoletano Dott Raffaele Fitto
